



COMUNE DI ORVIETO - I.C.I. ANNO 2007

Settore 2[^] - Ufficio Tributi

MODULO DI COMUNICAZIONE APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTE IN LINEA RETTA DI 1[^] GRADO RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE.

CONTRIBUENTE

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Provincia _____ il _____ M/F
Residente a _____ Provincia _____ CAP _____ in Via _____
n. _____ Telefono _____
Codice Fiscale _____
Eventuale contitolare _____ C.F. _____

ABITAZIONE SOGGETTA AD IMPOSTA (Comprese le eventuali pertinenze)

Periodo di possesso Mesi _____ Quota di possesso _____ %
Foglio _____ Particella _____ Sub _____ Categ. ___ / ___ Classe _____ Rendita € _____
Foglio _____ Particella _____ Sub _____ Categ. ___ / ___ Classe _____ (Eventuale pertinenza concessa in uso)
Foglio _____ Particella _____ Sub _____ Categ. ___ / ___ Classe _____ (Eventuale pertinenza concessa in uso)
CONCESSA IN USO GRATUITO DAL: _____

CONDUTTORE DELL'ABITAZIONE

Cognome _____ Nome _____
Nato a _____ Provincia _____ il _____
Residente a _____ Provincia _____ CAP _____
in Via _____ n. _____ Telefono _____
Codice Fiscale _____
GRADO DI PARENTELA: _____

ANNOTAZIONI

Data presentazione _____

(Firma)

Art. 8 del Regolamento I.C.I. vigente

Abitazioni concesse in comodato gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.
2. L'agevolazione compete "in toto" anche quando il concedente, genitore o figlio, sia in comunione di beni con il proprio coniuge.
 1. L'agevolazione di cui al comma 1 si concede solo nel caso in cui i parenti abbiano stabilito nell'abitazione in oggetto la propria residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora e siano Loro intestate le utenze dei pubblici servizi relative all'abitazione concessa in uso gratuito (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono).
 2. In ogni caso il beneficio di cui al primo comma decorre dall'anno di presentazione al Comune della comunicazione prodotta dal contribuente su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e precisamente dal 1 gennaio ovvero, se successivo, dal giorno di decorrenza della residenza nell'unità immobiliare oggetto di comodato.
 3. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e si intende tacitamente rinnovata fino a variazione delle condizioni certificate.
 4. L'agevolazione di cui al comma 1 opera anche in relazione alle pertinenze dell'abitazione concessa in uso gratuito così come individuate all'articolo 6 del presente Regolamento.
 5. L'agevolazione non compete se il parente in linea retta, concessionario dell'abitazione, risulta proprietario di altro immobile abitativo nello stesso comune.
 6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4 esclude, in ogni caso, il rimborso dell'I.C.I. versata in eccedenza.